



Trattamento dati personali e utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 10 marzo 2007, un provvedimento relativo al "Trattamento di dati personali relativo all'utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori".

In particolare, viene emanato un Codice in materia di protezione dei dati e discipline di settore.

In allegato a parte il Provvedimento del Garante 1 marzo 2007 (documento n. 42)

MEDICO CON LIBERA PROFESSIONE OCCASIONALE

La risoluzione dell'Agenzia delle entrate numero 42 del 12 marzo 2007 ribadisce che il medico lavoratore dipendente a rapporto esclusivo che svolge al di fuori dell'attività intramuraria solo in via occasionale prestazioni di carattere medicolegale in libera professione, non è soggetto passivo dell'IVA.

Infatti, qualora l'attività di consulenza medico-legale sia prestata in maniera occasionale, i relativi onorari saranno qualificati come -redditi diversi- ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. 1), del Tuir, in quanto trattasi di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e, mancando il requisito dell'abitudine, sono esclusi dall'Iva.

Nella risoluzione si chiarisce inoltre che se le prestazioni medico-legali, pur essendo soggette a IVA, sono rese all'Autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, l'attività di consulenza resa al magistrato costituisce -esercizio di funzione pubblica- per cui i relativi compensi, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera f del DPR 917/86, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, salvo che il percettore svolga attività di lavoro autonomo o di impresa: in tal caso i compensi, attratti nella corrispondente categoria reddituale, saranno assoggettati all'IVA.

In allegato a parte Risoluzione numero 42 del 12 marzo 2007 dell'Agenzia delle entrate (documento n. 43)

ISTAT FEBBRAIO 2007

INDICI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA mese di FEBBRAIO

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5										

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente
3. Nei contratti di locazione per la rivalutazione del canone va calcolato il 75% della percentuale di incremento

MODIFICHE IRPEF INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2007

L'Agenzia delle Entrate ha emanato oggi la circolare n. 15 che fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dall'ultima Finanziaria in riferimento all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, illustrando le principali modifiche del nuovo sistema di tassazione applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2007.

La circolare in particolare fornisce chiarimenti su:

- i cambiamenti introdotti dalla Finanziaria in merito alla curva delle aliquote e alla determinazione della base imponibile dell'Irpef, fornendo inoltre esempi sulle nuove modalità di calcolo
- le detrazioni per carichi di famiglia, in particolare per i figli a carico, illustrando anche le nuove modalità di ripartizione tra i genitori

- le modalità di calcolo delle nuove detrazioni dall'imposta fruibili in funzione dell'ammontare e della tipologia di reddito
- il sistema di applicazione della clausola di salvaguardia diretta a determinare la tassazione più conveniente in merito al trattamento di fine rapporto; tra l'altro, viene individuato nel sostituto d'imposta il soggetto tenuto ad applicare la clausola.

La circolare, inoltre, definisce le modalità di determinazione e di versamento dell'addizionale comunale Irpef, con specifico riguardo all'acconto dovuto per il 2007 e illustra le modifiche apportate dalla Finanziaria per la semplificazione della richiesta di detrazioni per familiari a carico da parte dei cittadini extracomunitari.

In allegato a parte Circolare numero 15 del 16 marzo 2007 dell'Agenzia delle entrate (documento n. 45)

COMPENSI MEDICI IN CASA DI CURA

Con la circolare 13/E del 15 marzo 2007 l'Agenzia delle entrate illustra gli adempimenti previsti in Finanziaria (commi 38/42) per la riscossione accentrata e contabilizzata da parte delle strutture sanitarie private per i compensi dei medici.

Sono escluse le prestazioni rese al paziente dalla clinica privata e le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia.

La funzione della struttura sanitaria è solo di tramite tra medico e paziente: il professionista che ha eseguito la prestazione emette fattura e registra nelle proprie scritture contabili il compenso percepito. All'atto del pagamento del compenso la struttura sanitaria rilascia al paziente una apposita quietanza dell'avvenuto pagamento con annotazione a calce alla fattura emessa dal medico. Seguirà la relativa trasmissione telematica all'anagrafe tributaria.

Circolare numero 13 del 15 marzo 2007 dell'Agenzia delle entrate (documento n. 46)

DATI GENETICI e PRIVACY

Il Garante della privacy ha fissato le regole per la raccolta e la diffusione dei dati genetici ai fini di ricerca e tutela della salute: consenso informato (scritto) dell'interessato, revocabilità del consenso, per i nascituri consenso della madre, misure di sicurezza con tecniche di cifratura con univocità di identificazione e posta elettronica certificata per trasmettere i dati, identificazione degli incaricati del trattamento e misure per l'accesso ai locali, divieti di diffusione, conservazione a tempo, divieto di trattamento per datori di lavoro e assicurazioni.

Negli adempimenti autorizzativi una semplificazione per i medici di famiglia che non devono fare l'informativa per il trattamento dei dati genetici.

Il provvedimento è in vigore dal 1 aprile e sono dati cinque mesi per mettersi in regola.

In allegato a parte Autorizzazione generale del Garante della privacy 22 febbraio 2007 (documento n. 47)

Comunicato stampa del Garante della privacy 13 marzo 2007 (documento n. 48)